

SPETT.LE 0170
COMUNE DI MONOPOLI
VIA GARIBALDI N. 6
70043 MONOPOLI (BA)

Roma, 03/07/2017

Prot. n. 2017/7172

Oggetto: Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 - Scioglimento delle Società del Gruppo Equitalia e istituzione dell'ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» - Contratto di COMODATO GRATUITO IMMOBILE SITO IN MONOPOLI VIA MUNNO 6

Con riferimento ai rapporti contrattuali in essere con codesta Società, si rappresenta quanto segue.

A far data dal 1° luglio 2017, ai sensi del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n.225, le società del Gruppo Equitalia sono sciolte con la sola esclusione di Equitalia Giustizia SpA.

In pari data, è stato istituito un ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione", ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge - ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto - l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale e subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ad Equitalia SpA e ad Equitalia Servizi di riscossione SpA, compresi quelli derivanti dal contratto in oggetto.

A decorrere dal 1° luglio 2017, pertanto, qualsiasi comunicazione relativa ai predetti rapporti contrattuali dovrà essere indirizzata ad Agenzia delle entrate-Riscossione i cui riferimenti sono:

Agenzia delle entrate-Riscossione
Sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, - CAP 00142
C.F. e P.IVA 13756881002
PEC protocollo@pec.agenzia.riscossione.gov.it

Le fatture che saranno emesse da codesta Società¹ in relazione ai contratti in essere – sempre a decorrere dal 1° luglio 2017 e in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 – dovranno contenere unicamente il riferimento al “Codice Univoco Ufficio” di Agenzia delle entrate–Riscossione qui di seguito indicato:

UFQK7Y

Si evidenzia, altresì, che il menzionato Codice dovrà essere obbligatoriamente inserito nell'elemento “Codice Destinario” del tracciato della fattura elettronica.

Al fine di assicurare, inoltre, l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, la fattura elettronica dovrà continuare a riportare il corrispondente codice identificativo di gara (CIG) indicato in ciascun contratto, conformemente a quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, D.L. n. 66/2014.

Rimarranno ferme ed invariate le altre pattuizioni contrattuali.

In ragione di quanto sopra, pertanto, si rappresenta che laddove - successivamente al 1° luglio 2017 - dovessero essere trasmesse tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) fatture contenenti il riferimento ad un Codice Univoco Ufficio diverso da quello sopra riportato, queste ultime saranno rifiutate dal sistema di interscambio.

Per qualsiasi ulteriore dettaglio sul tracciato della fatturazione elettronica codesta Società potrà consultare il sito istituzionale <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it>, sezione “Bandi e Gare”.

Si evidenzia, infine, che ai sensi del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003) Agenzia delle entrate–Riscossione subentrerà nella titolarità dei dati personali già oggetto di trattamento da parte delle società sciolte, restando comunque invariate finalità e modalità del trattamento ai sensi dell'informativa già comunicata.

Distinti saluti.

Il Responsabile
Renato Scognamiglio
Firmata digitalmente

¹ Dal 1 Luglio 2017 le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti o split payment" ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633 del 1972 come modificato dal DL 50/2017.